

Regolamento Gruppi Tecnici di Lavoro UNISCA

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 27/10/2021

Approvato dall'Assemblea in data 07/11/2021

Bozza Revisione 1.1. del 20/10/2021

[Art.1. Adozione del Regolamento.](#)

[Art.2. Gruppi Tecnici di Lavoro.](#)

[Art.3. Istituzione e attribuzioni del Gruppo.](#)

[Art.4. Pareri del Gruppo.](#)

[Art.5. Procedura di approvazione del Parere.](#)

[Art.6. Componenti dei Gruppi.](#)

[Art.7. Coordinatori dei Gruppi.](#)

[Art.8. Riunioni dei Gruppi.](#)

[Art.9. Uditori.](#)

[Art.10. Incompatibilità.](#)

[Art.11. Cessazione del Gruppo.](#)

[Art. 12 - Entrata in vigore del Regolamento](#)

Art.1. Adozione del Regolamento.

1.1. L'Assemblea di UNISCA, su proposta del Consiglio Direttivo, ai sensi di legge, dello Statuto e dei Regolamenti vigenti, approva il presente Regolamento per la gestione dei Gruppi Tecnici di Lavoro di UNISCA.

Art.2. Gruppi Tecnici di Lavoro.

2.1 Ai sensi dell'Art. 15 comma 1 lettera I dello Statuto dell'Associazione, sono istituiti i Gruppi Tecnici di Lavoro (di seguito in breve Gruppi) di UNISCA.

2.2. I Gruppi hanno il compito di studiare i temi a loro sottoposti e sviluppare la documentazione (a titolo esemplificativo: ricerche di mercato, relazioni, analisi qualitative e quantitative, proposte di legge, ecc.) necessaria allo svolgimento delle campagne e azioni che l'Assemblea si prefigge al riguardo.

Art.3. Istituzione e attribuzioni del Gruppo.

3.1. Spetta al Consiglio Direttivo istituire e coordinare i Gruppi su propria iniziativa o se richiesto da almeno due Associati o Aderenti Esterni.

3.2. Spetta all'Assemblea decidere, su sollecitazione del Consiglio Direttivo, sentito il Gruppo, le linee guida politiche che il Gruppo dovrà seguire nell'elaborazione del parere.

3.3. All'atto della costituzione di ciascun Gruppo, il Consiglio Direttivo attribuirà gli ambiti di attività, i compiti da svolgere e le risorse assegnate per raggiungere gli obiettivi fissati, in osservanza delle delibere Assembleari.

Art.4. Pareri del Gruppo.

4.1. I Gruppi producono su ciascun tema assegnato un parere obbligatorio e vincolante (di seguito Parere) sotto il profilo tecnico per le delibere degli Organi Sociali in materia.

4.2. Il Parere deve essere prodotto nei tempi indicati dal Consiglio Direttivo, sulla base delle decisioni assunte in merito al tema dall'Assemblea.

4.3. Le decisioni del Gruppo sono prodotte a maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono ritenute valide se partecipate dalla maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni del Gruppo possono essere assunte anche tramite consultazione scritta.

Art.5. Procedura di approvazione del Parere.

Il Parere è affidato al Consiglio Direttivo che:

- a. Valuta la sua coerenza rispetto a quanto deciso dall'Assemblea in merito alle linee guida politiche che il Gruppo deve perseguire. Qualora rilevi che tali linee non siano state rispettate, richiede al Gruppo di apportare le necessarie correzioni. Qualora tali linee siano state rispettate, comunica al Gruppo l'acquisizione del parere;
- b. Valuta il fabbisogno di risorse necessarie per la sua attuazione e delibera in merito alla sua fattibilità, in termini di copertura economico-finanziaria o della concomitanza di altre azioni già deliberate e contrastanti;
- c. Sottopone il parere tecnico del Gruppo, unitamente alla propria delibera sulla fattibilità, alla decisione della prima Assemblea utile.

Art.6. Componenti dei Gruppi.

6.1. I Gruppi sono costituiti da persone che abbiano una comprovata conoscenza specifica sulle tematiche oggetto degli studi affidati a ciascun Gruppo.

Ogni Associato, o Aderente Esterno, che sia in regola con il pagamento delle quote associative, ha il diritto di nominare un eventuale componente con diritto di voto.

Al fine di mantenere dispari il numero complessivo dei componenti, il Consiglio Direttivo può proporre l'integrazione del Gruppo con un componente, con diritto di voto.

6.2. Il componente del Gruppo decade a seguito di tre (3) assenze consecutive alle riunioni o consultazioni del Gruppo. In tali casi, spetta all'Associato l'eventuale sostituzione.

Art.7. Coordinatori dei Gruppi.

7.1. I Gruppi Tecnici di lavoro sono presieduti da un Coordinatore ed un sostituto, designati dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Gruppo che si rendono disponibili a svolgere il compito per l'intera durata dei lavori per la produzione del Parere.

Il Coordinatore ha la funzione di organizzare e moderare le attività del Gruppo, relazionando e coordinandosi con il Consiglio Direttivo.

Art.8. Riunioni dei Gruppi.

8.1. Il Gruppo si riunisce nel luogo stabilito dal Coordinatore, in modo da garantire la massima partecipazione dei suoi componenti, anche in forma elettronica.

8.2. Le convocazioni delle riunioni del Gruppo sono effettuate dal Coordinatore, con un preavviso di sette giorni. E' ammessa la convocazione di urgenza con preavviso inferiore, qualora risultino presenti alla riunione almeno i due terzi dei componenti.

La riunione del Gruppo è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti.

In assenza del quorum costitutivo, si possono discutere i temi ma rinviando la delibera ad una riunione regolarmente costituita.

Le decisioni del gruppo sono assunte con la maggioranza dei presenti

Art.9. Uditori.

9.1. I componenti del Consiglio Direttivo possono partecipare alle riunioni del Gruppo come uditori, senza il diritto di voto. Il Presidente o il Consigliere con apposita delega, possono intervenire nella discussione, qualora ritengano necessario richiamare il rispetto da parte del Gruppo del mandato politico stabilito dell'Assemblea.

9.2. Possono partecipare alle riunioni di un Gruppo, in qualità di Uditori, senza diritto di voto, persone che abbiano una comprovata conoscenza specifica sulle tematiche oggetto degli studi, su proposta dei componenti del Gruppo, degli Associati, degli Aderenti Esterni o di soggetti terzi.

La richiesta di partecipazione degli Uditori deve essere inoltrata al Coordinatore del Gruppo, in forma scritta, riportante le motivazioni, ai fini della migliore organizzazione dei lavori.

Il Coordinatore del Gruppo, organizzerà la partecipazione degli Uditori, valutando l'eventuale possibilità del loro intervento durante la riunione.

Gli Uditori ammessi possono in ogni caso presentare proposte scritte. il Gruppo valuterà a propria discrezione l'impiego di tali proposte nell'elaborazione del proprio parere.

Art.10. Incompatibilità e Riservatezza.

10.1. Le cariche del Coordinatore e del vice-Coordinatore di un Gruppo non risultano incompatibili con quelle degli Organi Sociali dell'Associazione.

10.2. I documenti elaborati dai Gruppi sono da ritenersi segreti, ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, fino alla loro pubblicazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art.11. Cessazione del Gruppo.

11.1. Un Gruppo cessa la propria attività una volta raggiunti gli obiettivi fissati, ossia a seguito dell'atto formale di acquisizione del parere conclusivo del Gruppo sui temi assegnati, da parte del Consiglio Direttivo.

11.2. Il Consiglio Direttivo può valutare la necessità di sciogliere un Gruppo, sottoponendola alla decisione dell'Assemblea.

Art. 12 - Entrata in vigore del Regolamento

12.1. Il presente Regolamento è adottato il 07 novembre 2021 ed entra in vigore dal 07 novembre 2021.

Roma, 07 novembre 2021